

conservazione de' costumi, non è già la sola. Se un uomo, per un motivo qualunque, si attrae l'odio dei suoi vicini, dieci o dodici di loro vanno a trovare il cadì, e gli dicono che non possono soffrire un tale, senza addurre altri motivi.

Se il cadì insiste per ottenere maggiori schiarimenti, si contentano di dire che è una buonissima persona, ma che non possono adattarsi ad averlo per vicino. Viene allora citato l'individuo che non ottiene maggior soddisfazione; ed il giudice è obbligato dalla consuetudine a proferire, che l'individuo così denunziato debba cangiare abitazione.

Nè il castigo si limita a tale espulsione: colui che vi è condannato contrae una taccia d'infamia, e se nuove lagnanze si ripetessero per ben tre volte, nei luoghi ove va ad